

STATUTO

**RESIDENZE DI ESPER -
SERVIZI SOCIO SANITARI
ASSISTITI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUGGI FR VIA DELLE BETULLE 2

Numero REA: FR - 181144

Codice fiscale: 12756801002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep. N. 1285 Racc. N. 903

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

E' costituita tra le parti comparenti una società cooperativa denominata "RESIDENZE DI ESPER - SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTITI - Società Cooperativa Sociale".

SEDE

Articolo 2) La Società ha sede Sociale in Fiuggi (FR).

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede Sociale nel territorio nazionale **nonché** istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede Sociale.

DURATA

Articolo 3) La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050. Tale durata potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4) La cooperativa sociale opera senza finalità **lucrative** e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 legge 381/91, **lettera a)**. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:

1. organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziale e socio-sanitari e di ospitalità e di assistenza qualificata a favore di persone anziane, autosufficienti e non, di soggetti in particolare affetti da malattie **neurodegenerative** e **croniche** quali l'**Alzheimer** e il morbo di **Parkinson**, le persone con problematiche **psicosociali**, definitivamente uscite dal circuito sanitario/**psichiatrico**, prive di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento Sociale; persone con problematiche motorie;

2.organizzazione e gestione di case per turismo specializzate in soggetti anziani autosufficiente e non;

3.organizzazione e gestione di R.S.A. - residenze sanitarie assistite - e di comunità alloggio; comunità socio - educativa - **riabilitativa**; residenze protette; centri socio - educativi - **riabilitativi** diurni; centri di salute mentale; presidi per il trattamento delle tossicodipendenze; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di **disabilità** fisiche, **psichiche** e sensoriali; presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day **hospital** psichiatrici; strutture residenziali e **diurne** per il trattamento dei disturbi alimentari; strutture residenziali e **diurne** per il trattamento dell'**auti-**

smo; strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'Alzheimer; strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti; residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semiresidenziali; centri residenziali cure palliative (hospice);

4.gestione di alberghi ed in genere di strutture ricettizie;

5.1a organizzazione e gestione di servizi integrativi, medicali e sportivi, nelle indicate strutture;

6.gestione di mense, a servizio e non delle strutture ricettizie, punti vendita food tipici, ristoranti, trattorie e bar, punti di distribuzione alimenti e bevande in franchising, gestione di centri di preparazione di pasti pronti per asporto o per somministrazione diretta, servizi di catering, fornitura pasti per banchetti, eventi e cerimonie, servizi di somministrazione di pasti diretti con self-service, altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande aperte al pubblico e non, diretti o con servizio a domicilio;

7.preparazione speciale e vendita di pasti salati e dolci e bevande dietetiche per soggetti portatori di patologie alimentari, per celiaci, per diabetici e per soggetti allergici, con preparazione macrobiotica per sportivi ed atleti e Biologici con filiera di provenienza certificata da consumarsi a domicilio dei clienti, con menù anche certificati da dietologi ed enti preposti per le speciali certificazioni ed autorizzazioni;

8.gestione di centri di cucina e servizi di preparazione di pasti e somministrazione di bevande presso comunità, alberghi, ospedali, centri Sociali e comunità in genere aziende commerciali ed industriali;

9.organizzazione e gestione di laboratori e centri di ricerca, anche in partenariato pubblico-privato, per il controllo della salute e dello stato fisico di persone anziane e per la predisposizione di protocolli dietetici per soggetti anziani e portatori di affezioni;

10.organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, fiere, workshop, road show e di ogni manifestazione il cui obiettivo diretto ed indiretto sia la promozione e la affermazione di protocolli di cura ed assistenza per soggetti anziani autosufficienti e non;

11.organizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione in discipline e temi vari, gestione di biblioteche, cineteche, sistemi anche multimediali di intrattenimento e centri di ascolto di musica, per intrattenimento culturale dei soggetti anziani;

12.promozione e gestione di iniziative nel settore turistico specializzato in soggetti anziani e soggetti non autosufficienti, anche con la realizzazione di strutture ricettizie

anche a carattere Sociale, residence turistico alberghieri, case vacanze, case attrezzate in paesi albergo, attrezzature sportive e ricreative;

13.organizzazione di servizi di lavanderia, stireria;

14.organizzazione e gestione di servizi agli Ospiti ed in particolare di cura alla persona quali, ad esempio: **podologo**, parrucchiere, sartoria, palestra, custodia di beni mobili.

Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto Sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

a) costituire Società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale Sociale e interessenze in altre Società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto Sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di Società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai Soci **cooperatori** e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attività dei Soci **cooperatori**;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci **cooperatori**, agli enti cui la cooperativa aderisce, **nonché** a favore di altre cooperative;

c) partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, Società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione la cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si **propongano** iniziative di attività mutualistiche, **cooperativistiche** di lavoro o di servizi;

d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci, **istituendo** una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea generale dei Soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli Soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto Sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente;

e) la Società, sempre per il raggiungimento dello scopo Sociale e quindi strumentalmente a esso, potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fidejussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili, nei limiti di legge;

f) gli Amministratori possono emettere in una o più soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c.c.

Tuttavia la cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non **partecipativi** solo a investitori qualificati.

SCOPO MUTUALISTICO

Articolo 5) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione Sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi Socio - sanitari, assistenziali ed educativi.

L'attività della Cooperativa, come disciplinato dall'art. 4 dello Statuto Sociale, è incentrata sulle esigenze dei Soci **cooperatori**, che si avvalgono della Cooperativa stessa per la loro realizzazione.

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c.c. la Cooperativa presta la sua attività prevalentemente in favore dei Soci, dei consumatori o utenti di beni o servizi, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e dell'apporto da parte loro di beni o servizi

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile., dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea dei Soci stessi con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

SOCI COOPERATORI

Articolo 6) il numero dei Soci **cooperatori** non è fissato in maniera predefinita; tuttavia non può superare il numero di venti, né divenire inferiore al minimo di legge.

Se il numero dei Soci dovesse divenire inferiore al minimo previsto dalla Legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come Soci **cooperatori** anche soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo e Soci finanziato-

ri.

In aggiunta ai suddetti Soci possono essere ammessi Soci per i quali la Cooperativa ha interesse alla loro formazione ovvero all'inserimento nell'impresa, alle condizioni stabilite dall'Organo Amministrativo ed in conformità alle leggi vigenti Soci ammessi a tale speciale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei Soci **cooperatori**.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, il Socio appartenente a tale categoria può essere ammesso a godere ai diritti spettanti agli altri Soci **cooperatori**.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 7) Chi intende essere ammesso a Socio **cooperatore** deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

1.nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;

2.l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

3.l'impegno al versamento della quota Sociale, non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Se la richiesta è fatta da Società di persone, ente o persona giuridica, la domanda deve indicare:

1.1a denominazione o la ragione Sociale, codice fiscale e partita IVA, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;

2.1a qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

3.1'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

4.1'impegno al versamento della quota Sociale, non appena la domanda di ammissione a Socio sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo Socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo, e la delibera dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro Soci.

L'ammissione o meno dell'aspirante Socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c.

VERSAMENTO QUOTA SOCIO COOPERATORE

Articolo 8) il Socio **cooperatore** deve versare l'importo della quota Sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro Soci.

Nel caso in cui il Socio **cooperatore** non adempia ai versamenti della quota Sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno **trattenuti** a titolo di penale e devoluti al fondo di Riserva Straordinario.

DOVERI DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 9) i Soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente Statuto e di tutti i Regolamenti che saranno approvati dai Soci, **nonché** delle deliberazioni degli organi Sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b) al versamento delle quote sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.

TRASFERIMENTO E VINCOLI SULLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 10) le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Il Socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata; l'Organo amministrativo dovrà sottoporre la richiesta a delibera della Assemblea dei Soci.

Il provvedimento che concede o nega, **motivando**, l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il Socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di Socio.

CESSAZIONE DA SOCIO COOPERATORE

Articolo 11) I Soci **cooperatori** cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte; recesso o esclusione se persone giuridiche.

RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 12) il recesso del Socio **cooperatore** è ammesso nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera raccomandata, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro Soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto Sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima, in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 13) oltre che nei casi previsti dalla legge il Socio **cooperatore** può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. **quando** non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla leg-

ge, dal contratto Sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il Socio.

In questi casi tuttavia il Socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da detto invito, sempre che il Socio moroso si mantenga inadempiente;

3.quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento oppure le deliberazioni assunte dagli organi Sociali della Cooperativa;

4.quando con il suo comportamento arrechi o **tenti** di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere direttamente o indirettamente attività di concorrenza con la Società;

5.in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto Sociale. La deliberazione della esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al Socio interessato.

Gli Amministratori ne **referiranno** alla Assemblea dei soci alla prima seduta utile.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei Soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti.

Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 14) In qualsiasi caso di perdita della qualità di Socio **cooperatore**, la liquidazione della quota Sociale da esso posseduta, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto Sociale si scioglie limitatamente al Socio **cooperatore**; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini, nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c.

Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del Socio.

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del Socio receduto o escluso.

Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto Sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a Riserva Straordinaria.

RIMBORSO DELLA QUOTA AGLI EREDI DEL SOCIO COOPERATORE

Articolo 15) In caso di morte del Socio **cooperatore**, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c. anche con riguardo alla eventualità concessa al secondo comma dell'arti-

colo stesso qualora l'erede **posseda** i requisiti di ammissione alla Società.

ORGANI SOCIALI

Articolo 16) gli organi Sociali sono quelli previsti dalla Legge.

COMPETENZE DEI SOCI

Articolo 17) I Soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

1.1 approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2.1a nomina degli Amministratori;

3.1a nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore se previsti ed obbligatori per legge

4.1e modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

5.1a decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto Sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

6.1a cessione e l'acquisto di aziende, la stipula di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, la concessione di garanzie ipotecarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili, il leasing immobiliare, la stipula di contratti di locazione immobiliare di durata superiore a sei anni.

7.1e deliberazioni e concessioni di avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, inclusi i pegni e privilegi;

8.1a nomina di Direttori;

9.1a nomina e conferimento di procure speciali per il controllo e la gestione di settori di attività interni od **esternalizzati**;

Il regolamento può definire i termini per la delega di tale potere all'Organo Amministrativo.

MODALITA' DI DECISIONE

Articolo 18) Le decisioni dei Soci sono adottate mediante consultazione scritta o parere espresso per iscritto, salvo non sia espressamente richiesto dal presente Statuto o dalla legge, l'adozione della decisione da parte dell'Assemblea dei Soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 19) l'Assemblea è composta da tutti i Soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, **anche** non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della Sede Sociale, sia in Italia che all'estero, limitatamente agli stati della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio Sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c.. l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggiore termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 20) Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai Soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica qualora il Socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto.

Nel libro Soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei Soci, se lo possiedono.

Nei casi previsti nel presente paragrafo, la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo ed in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale Sociale o sia presente l'Organo Amministrativo al completo ed il Collegio Sindacale se istituito e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Articolo 21) Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti al libro Soci **cooperatori** da almeno tre mesi.

L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede Sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei Soci iscritti nel libro Soci.

L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio.

Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima della adunanza.

Condizione essenziale per la validità della Assemblea in video conferenza è che siano garantiti le esatte identificazioni dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere ed intervenire a attivamente ed in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi, e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei Soci iscritti nel libro Soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere **riconvocata** per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento di una filiale o con il domicilio dei Soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal Presidente o dal Segretario della Assemblea, quale prova della presenza dei Soci dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la video registrazione della video conferenza.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della Legge.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministratore o, in sua assenza da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

MAGGIORANZE

Articolo 22) Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Atto Costitutivo, le decisioni dei Soci sono validamente adottate con il consenso di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.

Per le materie riservate all'Assemblea, essa è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci cui

spetta il voto; essa delibera validamente con il voto di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tanti Soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine Sociale per le decisioni inerenti modifiche dell'Atto Costitutivo, e per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto Sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai Soci.

VERBALE

Articolo 23) Per la redazione del verbale Assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i Soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE

Articolo 24) Il Socio assente può farsi rappresentare da un altro Socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

La legge stabilisce il numero massimo di deleghe che può essere attribuito al Socio

DIRITTO DI VOTO

Articolo 25) Ogni Socio **cooperatore** persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

I Soci persone giuridiche hanno diritto a un numero di voti comunque non superiore a cinque in totale.

Ai sensi della normativa vigente, ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentanti in ciascuna Assemblea generale.

Inoltre i voti attribuiti ai Soci **sovventori** non dovranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

Articolo 26) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza di questi, da persona designato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segreta-

rio e, quando vi siano, degli scrutatori e trascritte sull'apposito libro.

Ferme restando le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea che modificano l'atto costitutivo saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Articolo 27) Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 28) Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29) La Cooperativa può essere alternativamente amministrata, con scelta da **adottarsi** dai Soci ai sensi di legge, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o sette membri.

I membri di tale organo possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto deciderà l'Assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche.

In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 c.c.

L'Amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non Soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i Soci **cooperatori** ovvero tra le persone indicate dai Soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più Soci Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, a un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea dei Soci che approva il bilancio.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 30) Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni.

Il Vice-Presidente - o quello più anziano di età se ne è sta-

to nominato più di uno - sostituisce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interesse nell'esercizio del potere di rappresentanza della Cooperativa.

Il Consiglio può nominare un Segretario in persona anche esterna alla Società.

CONVOCAZIONE E DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 31) il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede Sociale sia altrove, dal Presidente, o da uno dei Vice-Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, telex o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti.

Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.

Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione.

Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro Sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano tra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

COMPITI E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 32) L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi Sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei Soci.

Spetta pertanto all'organo amministrativo:

- 1.convocare l'Assemblea dei Soci;
- 2.curare l'esecuzione delle deliberazioni dei Soci;
- 3.redigere il progetto di bilancio, corredato alla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della Società;
- 4.predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
- 5.stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa; fra gli altri quelli aventi ad oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni mobili, ad eccezione dell'azienda, ed in genere i diritti mobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli associati: e ciò purchè in connessione con l'oggetto Sociale;
- 6.è di competenza della assemblea dei Soci la cessione e l'acquisto di aziende, la stipula di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, la concessione di garanzie ipotecarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili, il leasing immobiliare, la stipula di contratti di locazione immobiliare di durata superiore a sei anni;
- 7.concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti alla attività Sociale e stipulare i relativi contratti;
- 8.consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri;
- 9.conferire procure per singoli atti o categorie di atti, an-

che ai dirigenti ed ai quadri della Società;

10.assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

11.compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, siano riservate a quest'ultima;

12.deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;

13.nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

14.deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto, **nonché** proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

15.deliberare la apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza.

Il consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.

RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

Articolo 33) L'amministratore Unico ovvero il Presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma Sociale, cura la esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede **affinché** adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio o l'Amministratore Unico possono delegare ai procuratori speciali funzioni di rappresentanza e di firma in relazione a funzioni della gestione dell'azienda come la direzione commerciale, la direzione sanitaria, la direzione dell'Ufficio amministrativo, dell'ufficio legale e dell'ufficio di pubbliche relazioni.

DELEGHE DEL COMITATO ESECUTIVO E/O CONSIGLIERI

Articolo 34) Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e fino a tre Consiglieri, determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

CONTROLLO

Articolo 35) E' facoltà della Assemblea nominare, alternativamente o contestualmente, un Collegio Sindacale e/o un Revisore dei Conti, anche in forma di Società di Revisione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 36) Laddove previsto dalla legge, è istituito il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando ai Collegi non sono attribuiti poteri di controllo contabile, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza di nomina di un Revisore, al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I possessori degli strumenti dotati di diritti amministrativi hanno diritto ad eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

REVISORE CONTABILE

Articolo 37) Il controllo contabile può essere affidato ad un Revisore e ad una Società di Revisione, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del Revisore o di una Società di Revisione e non del Collegio Sindacale, al Revisore o alla Società di Revisione sono attribuiti gli stessi poteri del Collegio Sindacale.

PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

Articolo 38) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

5. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

6. il divieto di **remunere** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

7. il divieto di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;

8. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 39) Il patrimonio della Società è costituito:

1.dal capitale Sociale dei Soci **cooperatori**, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

2.dalla Riserva Legale;

3.dalla Riserva Straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;

4.da qualsiasi contributo o liberalità da imputarsi a Riserva Straordinaria che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi Sociali;

5.da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei Soci e/o prevista per legge e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

In base a quanto disposto dall'art. 2545 -quater , le Riserve Indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le Riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

Qualunque sia l'ammontare del Fondo di riserva Legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 40) L'esercizio Sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio Sociale, gli Amministratori provvedono alla redazione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e s.s. c.c., previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

La cooperativa in base a quanto disposto dall'art. 2545 **se- xies**, devono riportare separatamente in bilancio i dati relativi alla attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Articolo 41) Qualora dal Bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo di Riserva Legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1.ad eventuale aumento gratuito del capitale Sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente.

2.ad eventuale quota ripartita tra i Soci, a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale Sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai medesimi Soci perfezionati con la Cooperativa nel corso dell'esercizio Sociale di riferimento;

3.alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il Bilancio.

L'Assemblea, fermo restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto nel presente Statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

RISTORNI

Articolo 42) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43) In qualunque caso di scioglimento della Società, i Soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non Soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio Sociale, dedotto il capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTO

Articolo 44) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto - da un apposito regolamento interno per i Soci **cooperatori** e un regolamento interno per i Soci **sovventori** da compilarsi dagli Amministratori e da approvarsi dalla Assemblea con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale

I regolamenti entreranno in vigore in seguito alla approvazione della Assemblea ordinaria dei Soci, con le eventuali modifiche da essa apportate

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 45) Le clausole mutualistiche di cui all'art 26 del D.**Lgs.** CPS 14 dicembre 1947, n.ro 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e **recepite** dal presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

NORME APPLICABILI

Articolo 46) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.

Firmato: Giuseppe Frisella - Lorenzo Di Giacomo Notaio

[illegible]